

**Schema di Polizza Infortuni Cumulativa – Dipendenti in Missione – Lotto 6**

**CIG: 6821203AC7**

**Contraente: Catania Multiservizi S.p.A.**  
**Indirizzo: Stradale Giulio, 15 – 95121 CATANIA**  
**Partita IVA: 03829090871**

**Decorrenza della copertura: Ore 24:00 del 30/10/2016**  
**Scadenza della copertura: Ore 24:00 del 30/10/2017**  
**Scadenze annuali: Ore 24:00 del 30/10 di ogni anno**  
**Frazionamento: Annuale**  
**Tacito rinnovo (SI/NO - indicare): NO**

**Attività della  
Contraente:** Multiutility partecipata al 100% dal Comune di Catania.  
A solo titolo esemplificativo e non limitativo: svolgimento di servizi di interesse municipale, strumentali all'attività del Comune di Catania e necessari al proseguimento delle finalità istituzionali. In particolare, quali attività principali, servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria di aree ed immobili comunali, compresi impianti tecnologici. Attività di pulizia immobili ed aree, sanificazione, disinfezione, derattizzazione, autospurgo e disostruzione, pulizia e manutenzione spiagge, facchinaggio e traslochi, manutenzione aree a verde, strade comunali e pulizia tombini e caditoie. Servizi di vigilanza e custodia. Servizio rimozione impianti pubblicitari irregolari, manutenzione segnaletica stradale, censimento passi carrai, etc.

**Garanzie Richieste:** Infortuni Cumulativa per i Rischi Professionali in favore dei Dipendenti in Missioni Esterne.  
Senza necessità di identificazione preventiva degli stessi.

**Massimale per  
ogni Assicurato.** Caso Morte: **€100.000,00.**  
Caso Invalidità Permanente: **€150.000,00.**

**Franchigie  
Su I.P.:** Nessuna o, in alternativa, franchigia del 3% - non applicabile per I.P. accertata superiore al 25%.

**Parametro di  
Regolazione del  
Premio:** Numero complessivo dei Dipendenti che effettuano Missioni Esterne – l'identificazione degli Assicurati (non necessaria in via preventiva), avverrà in base ai registri della Contraente. Numero degli assicurati preventivato, su base annua, n° **24.**

**Condizioni  
di Polizza:** Normativo della Compagnia, da trasmettere in uno con la quotazione, che dovrà essere integrato dai sotto riportati articoli, inseriti integralmente e senza alcuna modifica.

#### **Art. 1 - Durata del contratto**

---

La copertura assicurativa ha la durata indicata nel frontespizio di polizza (ove sono indicate anche le eventuali scadenze annuali intermedie) e non è prorogabile automaticamente.

È facoltà di ciascuna delle parti, in caso di durata poliennale, recedere dal contratto in occasione di ogni scadenza annuale intermedia mediante comunicazione raccomandata inviata dall'una all'altra parte – e anticipata a mezzo telefax - almeno 90 (novanta) giorni prima di tale scadenza, fermo che non è consentito alla Società assicuratrice inviare disdetta / recesso solo per una o alcune delle garanzie previste.

È inoltre facoltà del Contraente notificare alla Società la prosecuzione del contratto alle medesime condizioni normative ed economiche fino ad un massimo di 180 (centoottanta) giorni immediatamente successivi alla sua scadenza naturale, a fronte di un importo di premio per ogni giorno di copertura pari a 1/360 del premio annuale, che verrà corrisposto entro 60 (sessanta) giorni dalla data di decorrenza della prosecuzione.

Resta inteso tra le parti che nel corso del periodo contrattuale possono intervenire revisioni delle condizioni normative e/o economiche, laddove emergano elementi tali da giustificare la loro variazione, secondo quanto previsto dall'art. 115 del D. Lgs. n. 163/2006.

#### **Art. 2 - Gestione del contratto**

---

La gestione e assistenza nell'esecuzione del contratto è affidata al broker di assicurazione.

Anche ai sensi del D. Lgs. 209/05 Codice delle Assicurazioni e s.m.i., il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che tutti i rapporti, compreso il pagamento dei premi, avverranno per il tramite del broker; la Società dà atto che il pagamento dei premi al broker è liberatorio per il Contraente, e riconosce ad esso un periodo di differimento per la loro corresponsione con scadenza il 10' giorno del mese successivo a quello in cui il broker ha comunicato alla Società l'avvenuto incasso.

Tutte le comunicazioni riguardanti il contratto – che dovranno essere necessariamente inviate a mezzo posta raccomandata, telefax o posta elettronica - avverranno anch'esse per il tramite del suddetto broker, che viene quindi riconosciuto dalle parti quale mittente e/o destinatario in luogo e per conto delle stesse.

#### **Art. 3 - Pagamento del premio - Termini di rispetto**

---

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.

È data facoltà al Contraente di effettuare il pagamento della prima rata di premio, entro i 60 giorni successivi alla data di decorrenza del contratto.

È data inoltre facoltà al Contraente di effettuare il pagamento del premio di regolazione disposto dal corrispondente articolo di polizza e di eventuali variazioni contrattuali entro 60 giorni dalla data di ricezione delle appendici.

Se il Contraente non paga i premi, o le rate di premio, successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Per i contratti scaduti, il mancato pagamento del premio di regolazione nei termini stabiliti libera la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, dall'obbligo per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

#### **Art. 4: Tracciabilità dei flussi finanziari**

---

La Società assicuratrice, la Società di brokeraggio assicurativo, nonché ogni altra Impresa a qualsiasi titolo interessata al presente contratto (cd filiera) , sono impegnate a osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. .

I soggetti di cui al paragrafo che precede sono obbligati a comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche se in via non esclusiva, alle movimentazioni finanziarie relative al presente contratto, unitamente alle generalità e al codice fiscale dei soggetti abilitati ad operare su tali conti correnti.

Tutte le movimentazioni finanziarie di cui al presente contratto dovranno avvenire – salve le deroghe previste dalla normativa sopra citata - tramite bonifico bancario o postale (Poste Italiane SpA) e riportare, relativamente a ciascuna transazione, il Codice Identificativo di Gara (CIG) o, qualora previsto, il Codice Unico di Progetto (CUP) comunicati dalla Stazione appaltante.

Il mancato assolvimento degli obblighi previsti dall'art. 3 della citata Legge n. 136/2010 costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 cc e dell'art. 3, c. 8 della Legge.